

## CONVENZIONE

tra

**Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A** (di seguito anche “AMT”) C.F. e P.I 03783930104, con sede legale in Genova, Via Montaldo 2, cap. 16137, rappresentata dall’Ing. Marco Beltrami nato a Alessandria il 2/8/1958, pec: amt.spa@pec.amt.genova.it domiciliato per la presente carica presso la sede della Società ed autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 settembre 2021

e

**Università degli Studi di Genova** (di seguito anche “Università”) C.F. e P.IVA n. 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore pro-tempore Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28.2.1972, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Ente in Genova, Via Balbi, n. 5, 16126, pec: [protocollo@pec.unige.it](mailto:protocollo@pec.unige.it) ed autorizzato alla stipula del presente atto dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 settembre 2021

(qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)

### Premesso che

a) il Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma*

6” prevede all’art. 6, tra gli strumenti e servizi per il conseguimento del successo formativo, l’accesso alla cultura e i servizi di trasporto;

b) l’Università di Genova è l’ente accademico che opera sul territorio genovese e ligure a livello di eccellenza nel campo della ricerca e della formazione degli studenti universitari, nonché della sostenibilità ambientale e della promozione culturale;

c) l’Università nel proprio Programma triennale 2021/2023 prevede fra gli obiettivi quello di favorire le azioni e i processi di sviluppo della sostenibilità (obiettivo 9);

d) AMT è una società concessionaria del trasporto pubblico nella Città Metropolitana di Genova per la gestione del servizio di trasporto di persone o cose su strada, rotaia, impianti a fune; gestione servizi di noleggio, trasporto turistico, disabili, acquisto e alienazione autobus, materiale ferroviario, gestione servizi di info mobilità, progettazione impianti tecnologici traffico, gestione attività accessorie al trasporto turistico, studi e ricerche di mobilità anche sostenibile, mantenimento del patrimonio di mobilità pubblica;

e) le Parti, al fine di incentivare iniziative comuni di mobilità sostenibile volte a promuovere l’utilizzo dei mezzi di Trasporto Pubblico (TPL), intendono sviluppare progetti a ciò finalizzati;

f) l’incentivo alla mobilità sostenibile e all’uso del TPL potrà avvenire sia con specifiche agevolazioni tariffarie rivolte alle categorie interessate sia con iniziative sperimentali quali la gratuità rivolta a specifiche fasce di studenti.

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue:

## **Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

## **Articolo 2 - Oggetto della collaborazione**

1. Le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, intendono incentivare gli studenti dell'Università degli studi di Genova all'utilizzo del trasporto pubblico attraverso iniziative di comunicazione e agevolazioni tariffarie. In particolare per gli iscritti al primo anno di corso, verrà proposta la card CityPass, di accesso gratuito ai servizi di trasporto pubblico urbano erogati da AMT.

## **Art. 3 – Impegni delle Parti**

1. AMT si impegna a garantire l'accesso gratuito ai servizi di trasporto pubblico urbano agli studenti iscritti al primo anno di corso dell'Università degli studi di Genova e a definire nuove proposte tariffarie dedicate alla popolazione studentesca.

2. L'Università si impegna a rilasciare, o a collaborare al rilascio, della card CityPass ai propri studenti iscritti al primo anno di corso da utilizzare quale titolo di viaggio gratuito e a favorire la diffusione delle nuove proposte tariffarie e in generale della conoscenza dell'offerta di TPL.

## **Art. 4 – Accordi Attuativi**

1. La collaborazione tra Università e AMT, finalizzata al perseguimento dei relativi fini istituzionali, potrà essere realizzata anche tramite la stipula di ulteriori accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione e della

normativa vigente; in particolare verranno definite nel “Manuale del servizio: abbonamento AMT” le modalità per utilizzare la card City Pass di AMT. L’eventuale modifica e/o aggiornamento del Manuale è concordata per iscritto dalle Parti.

#### **Articolo 5 – Comitato di Coordinamento**

1. Per l’attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto da un componente designato da AMT e da un componente designato dall’Università al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.

Per AMT è la dott.ssa Vania Gallione.

Per l’Università è la Prof.ssa Ilaria Delponte, Mobility Manager di Ateneo.

#### **Articolo 6 – Durata e rinnovo**

1. La presente Convenzione ha durata sperimentale di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell’Organo competente di ciascuna Parte.

2. La card CityPass decorre dall’anno accademico 2021-22, secondo le modalità definite nel “Manuale del servizio: abbonamento AMT”.

3. Le Parti si impegnano a redigere congiuntamente una relazione valutativa intermedia sui risultati raggiunti al termine del secondo anno di vigenza della Convenzione.

4. Al termine della presente Convenzione le Parti redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sui risultati raggiunti; in caso di

rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

### **Articolo 7 – Recesso e scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi 90 giorni dalla data di notifica dello stesso e comunque non prima del completamento dell'anno accademico in corso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di lasciare la disponibilità della card City Pass fino al completamento dell'anno accademico in corso.

### **Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione di ciascuna delle Parti.

### **Art. 9 - Riservatezza**

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della

Convenzione.

### **Art. 10 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

2. In particolare, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi ciascuna, nell'ambito delle finalità di trattamento dei dati personali perseguite e nell'ambito delle attività di propria competenza, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, in quanto definiscono in modo indipendente le finalità e i mezzi del trattamento.

### **Articolo 11 – Registrazione e spese**

1. Il presente Atto si compone di n. 7 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016.

## Articolo 12 – Rimandi

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER L'AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Presidente Ing. Marco Beltrami

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

IL RETTORE

Prof. Federico Delfino